

CRITERI GENERALI DELLA VALUTAZIONE

La valutazione alla quale il Collegio fa riferimento è distinta in tre tipologie, alle quali si aggiunge il momento della certificazione delle competenze:

- 1) valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI);
- 2) valutazione interna che è di competenza degli insegnanti ai quali spettano le responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei presenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento), dovranno essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo di Istituto e saranno così strutturate:
 - a) valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione per le situazioni personali – bisogni, interessi, background socio-culturale, provenienza, disabilità etc., - individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti);
 - b) valutazione *in itinere* o formativa;
 - c) valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre);
 - d) valutazione finale o sommativa (II quadrimestre).

I seguenti due aspetti sono elementi del Piano di Miglioramento della scuola da implementare.

- 3) La valutazione per la certificazione finale costituita dall'Esame di Stato conclusivo, traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente, è finalizzata a valutare le competenze acquisite al termine del ciclo (obiettivo da raggiungere al termine del PTOF triennale).
- 4) La certificazione delle competenze anche trasversale che deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalla normativa vigente.

Valutazione dell'apprendimento

La valutazione dello studente ha come fine la valorizzazione delle sue risorse umane e viene formulata secondo criteri che mirano a far conoscere "cosa" si valuta in relazione agli obiettivi indicati nella programmazione educativa e didattica effettivamente svolta, per fondare nuove strategie di apprendimento e di insegnamento. Oltre a verificare il grado di adeguatezza delle competenze cognitive acquisite dagli studenti nelle specifiche discipline (di cui si indicano sotto i criteri, i descrittori e gli indicatori), la valutazione individuale terrà conto del punto di partenza che è diverso per ciascuno di loro, dei ritmi e dei tipi di apprendimento, del metodo di studio, della capacità di autonomia dell'organizzazione personale delle conoscenze, dell'uso degli strumenti di lavoro, della partecipazione e dell'impegno scolastico. *È compito dei dipartimenti definire parametri condivisi per valutare il rendimento degli studenti nelle diverse discipline. La valutazione, intesa come complesso di operazioni utili e necessarie ad orientare il processo di insegnamento-apprendimento, passerà attraverso diversi momenti:*

Valutazione diagnostica - Nella fase iniziale dell'anno scolastico verranno somministrati test di ingresso per rilevare il profilo socio-culturale e i prerequisiti cognitivi e socio-affettivi degli alunni, soprattutto delle prime classi, onde poter agganciare le nuove conoscenze a quelle già in possesso.

Valutazione intermedia - Nell'ambito delle valutazioni quadrimestrali verranno effettuate due valutazioni intermedie con cadenza bimestrale. I docenti e i consigli di classe decideranno, comunque, in modo autonomo.

Valutazione finale - La valutazione finale sarà un giudizio complessivo su tutto il processo di apprendimento degli alunni nell'arco dell'anno. Sarà la sintesi di parecchi fattori, tutti ugualmente importanti, che le valutazioni in itinere permetteranno di misurare nell'area cognitiva e in quella socio – affettiva dell'apprendimento.

Per l'alunno che verrà ammesso alla classe successiva, con debito formativo, il Consiglio di Classe delibererà l'obbligo di frequentare nelle fasi iniziali del successivo anno scolastico le attività previste per l'estinzione del debito. Qualora gli allievi non recuperassero le lacune pregresse entro il periodo stabilito, dovranno recuperarle in via del tutto autonoma, salvo parere diverso del Consiglio di classe. *É comunque obbligo da parte dei docenti la verifica dell'avvenuto recupero.* Durante l'anno scolastico si istituiranno i successivi interventi didattico-educativi secondo le indicazioni programmatiche. L'alunno che al termine dell'anno scolastico non avrà acquisito le conoscenze e le competenze richieste per affrontare il successivo percorso formativo, per gravi carenze in più discipline, non potrà accedere alla classe successiva.

Criteri generali della valutazione

In tutto il processo di apprendimento saranno oggetto di valutazione:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (sapere);
- le competenze operative e applicative (sapere fare);
- le capacità creative, logiche, di rielaborazione e critiche (sapere essere).

I criteri per l'attribuzione dei voti sono uniformi e deliberati dai Dipartimenti. Essi indicano che il profitto deve intendersi sufficiente se l'alunno ha acquisito le conoscenze essenziali della disciplina, se le sa utilizzare in contesti applicativi e se comunque ha maturato i prerequisiti per continuare il suo percorso formativo. La frequenza, l'impegno e il metodo costituiranno necessari parametri di valutazione per l'attribuzione del voto complessivo a ciascun alunno. Se il profitto dell'alunno al termine dell'anno scolastico risulta lievemente carente in più discipline nella valutazione concorreranno i seguenti parametri:

- *frequenza e partecipazione attiva alla vita della scuola;*
- *interesse per le attività proposte;*
- *raggiungimento di progressi apprezzabili rispetto al livello di partenza capacità di organizzazione autonoma nello studio.*

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONDOTTA

La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi della Legge n. 150/2024 (Riforma Valditara), assume un ruolo determinante nel percorso scolastico e nella promozione alla classe successiva e all'Esame di Stato. Il voto di condotta, espresso in decimi, è attribuito dal Consiglio di Classe sulla base di criteri quali frequenza, rispetto del regolamento d'istituto, partecipazione alle lezioni e responsabilità dimostrata.

Un voto inferiore a 6 comporta la **non ammissione**, mentre il voto pari a 6 determina la **sospensione del giudizio con obbligo di svolgere attività di riflessione e cittadinanza attiva** (stesura di un elaborato critico su tematiche di cittadinanza attiva e solidale per essere ammesso alla classe successiva o da trattare in sede di colloquio dell'Esame di Stato). Il comportamento incide inoltre sull'attribuzione del credito scolastico, concorrendo alla definizione del punteggio finale dell'Esame di Stato. **Solo gli studenti con un voto pari o superiore a 9 nel comportamento possono ricevere il punteggio massimo nel credito scolastico**, influenzando così il voto finale di maturità.

La valutazione della condotta ha pertanto finalità educativa e formativa, volta a promuovere il rispetto delle regole, la convivenza civile e la partecipazione consapevole alla vita scolastica.

DESCRITTORI per l'attribuzione del voto devono essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori riportati

a. Rispetto consapevole e irreprensibile delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi (nessuna sanzione). b. Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Frequenza assidua e rispetto dell'orario ordinamentale. d. Ottima capacità di relazione e partecipazione attiva e proficua alle attività di FSL. e. Impegno costante, proficuo e maturo nelle attività trasversali di Educazione Civica. f. Partecipazione attiva e costruttiva alle attività scolastiche concorrendo al buon esito delle stesse.	10
a. Rispetto delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi. b. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Frequenza regolare. d. Buona capacità di relazione e partecipazione attiva alle attività di FSL. e. Impegno costante e maturo nelle attività trasversali di Educazione Civica. f. Partecipazione attiva alle attività scolastiche.	9
a. Rispetto delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi nel complesso adeguato. b. Comportamento sufficientemente responsabile di collaborazione con i docenti e con i pari. c. Frequenza non costante e ingressi in ritardo/uscite anticipate reiterati. d. Discreta capacità di relazione e partecipazione adeguata alle attività di FSL. e. Impegno costante nelle attività trasversali di Educazione Civica. f. Partecipazione adeguata alle attività scolastiche.	8
a. Rispetto non sempre adeguato delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi registrate con note sul RE soprattutto laddove tali condotte siano reiterate. b. Comportamento non sempre accettabile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Frequenza non regolare in relazione alle assenze e ai ritardi in ingresso /uscite anticipate con particolare riguardo alle assenze in caso di verifiche. d. Sufficiente capacità di relazione e partecipazione alle attività di FSL. e. Sufficiente impegno nelle attività trasversali di Educazione Civica. f. Partecipazione non sempre interessata alle attività scolastiche.	7

a. Scarsa consapevolezza delle norme d'Istituto spesso non rispettate e scarsa attenzione nei confronti del patrimonio della scuola e di terzi; b. Comportamento spesso non corretto nei confronti dei docenti, dei compagni, dell'ambiente scolastico, con scarsa osservanza delle norme che regolano la vita dell'istituto, in presenza di sanzioni formalizzate a causa di comportamenti che generano disfunzioni in riferimento alle attività scolastiche della classe e/o della comunità scolastica; c. Frequenza discontinua caratterizzata da numerosi ritardi in ingresso/uscite anticipate anche strategiche. d. Accettabile capacità di relazione e mediocre partecipazione alle attività di FSL. e. Impegno, nel complesso, sufficiente nelle attività trasversali di Educazione Civica. f. Partecipazione scarsa e spesso improduttiva nelle attività scolastiche.	6
a. Condotte gravi e reiterate oggetto di sanzioni formalizzate; b. in contrasto con il regolamento d'Istituto laddove non si riscontri un'autentica riabilitazione sul piano educativo con risultati osservabili; c. danneggiamento grave e volontario di strutture e/o attrezzature della scuola e/o di terzi laddove non si riscontri un'autentica riabilitazione sul piano educativo con risultati osservabili; d. compimento di fatti di reato; e. comportamenti lesivi della dignità delle persone o dell'Istituzione scolastica oggetto di sanzioni formali laddove non si riscontri un'autentica riabilitazione sul piano educativo con risultati osservabili; f. ricorso alla violenza e condotte rischiose per l'incolumità altrui; g. introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe laddove non si riscontri un'autentica riabilitazione sul piano educativo con risultati osservabili.	1 - 5

CRITERI di AMMISSIONE degli STUDENTI alla CLASSE SUCCESSIVA e all'ESAME di STATO.

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all'accertamento dei risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione, con le Indicazioni Nazionali per i Licei, con il PTOF e con la personalizzazione dei percorsi;
- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione;
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive.

Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Latina, pertanto, sulla base delle proposte dei Dipartimenti Disciplinari, stabilisce:

- le tipologie e le forme delle verifiche;
- le modalità di valutazione al termine di ogni periodo valutativo;
- i criteri di valutazione del comportamento degli alunni;
- i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- i criteri di ammissione allo scrutinio finale;
- i criteri di ammissione alla classe successiva;
- i criteri di ammissione all'Esame di Stato;
- la valutazione delle competenze acquisite in Formazione Scuola-Lavoro;
- i criteri di attribuzione del credito scolastico.

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni partecipanti a soggiorni di studi individuali all'estero, si rinvia ai relativi Protocolli.

Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)».

L'importanza dei criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva e – soprattutto - all'Esame di Stato, è determinata dalla necessità di avere uniformità di comportamento in sede di scrutinio finale tra i diversi Consigli di classe, oltre che dall'utilità degli stessi nel rendere più snello il procedimento di valutazione nei casi dubbi, che potrebbero determinare lo stallo delle decisioni consiliari.

- Fondamentali per l'accertamento delle conoscenze e delle competenze conseguite da ogni alunno sono le verifiche scritte (almeno due per ogni quadrimestre), necessarie per stabilire i tre livelli di apprendimento (livello base, medio e avanzato), come deliberato dal Collegio – Docenti con la tabella di corrispondenza fra voto e conoscenze, competenze, abilità.
- Le tipologie di prove sono le seguenti:
 1. Verifiche scritte.
 2. Verifiche orali.
 3. Quesiti a risposta aperta.
 4. Quesiti a risposta multipla.
 5. Quesiti vero/falso.
 6. Prove grafico-pratiche.
- Per consentire a tutti gli alunni di esprimere la preparazione conseguita, le verifiche scritte per le valutazioni quadrimestrali possono essere svolte anche per le discipline tradizionalmente orali. Il voto finale, tuttavia, non deriva soltanto dalla media matematica delle verifiche scritte e orali; l'attribuzione del voto discende dalla considerazione ponderata di ogni profitto fatto registrare dall'alunno dal punto di vista dell'impegno, della diligenza, dell'attenzione e della partecipazione alle lezioni, che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati (C.M. n. 89 - prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012).
- Il voto cinque non sempre indica una insufficienza tale da pregiudicare la promozione; saranno considerati insufficienti i livelli di conoscenze, competenze e capacità, che hanno fatto registrare votazioni al di sotto del cinque.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del Regolamento di cui al DPR n°122/09, il Collegio definisce le successive modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza di comportamento nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, rispettandone l'autonomia di giudizio, e nel rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti.

Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa.

In tal senso il Collegio ritiene di effettuare le seguenti precisazioni:

- si considera **insufficienza non grave** una valutazione corrispondente al **5**;
- si considera **insufficienza grave** una valutazione corrispondente al **4**;
- si considera **insufficienza gravissima** una valutazione al di **sotto del 4 (pari a 3; 2; 1)**;
- la valutazione di **Non Classificato** è da adottare solamente quando l'alunno sia stato assente molto frequentemente e si sia sistematicamente **sottratto al dialogo educativo**. L'adozione del N.C. nella valutazione complessiva di fine anno è **adottabile solo se tale valutazione risulti applicata nel primo quadrimestre e nel secondo se ne siano ulteriormente verificate le condizioni**.

In merito alla situazione di rinvio del giudizio finale si ritiene di dover individuare delle indicazioni vincolanti in merito ai livelli di preparazione affinché siano omogeneamente applicate in tutti i Consigli di classe operanti.

Di seguito si individuano le condizioni secondo le quali è possibile deliberare il rinvio del giudizio finale

(sospensione del giudizio).

Riguardo ai giudizi sospesi il docente propone il voto, ma è il consiglio che decide per la sospensione o non ammissione alla classe successiva:

- **tre insufficienze gravi e una insufficienza lieve: non ammesso alla classe successiva;**
- **tre insufficienze gravi: giudizio sospeso;**
- **due insufficienze gravi e due lievi: giudizio sospeso.**

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:

- a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, a corsi di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con l'indirizzo di studi e che permettano di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
- b) l'interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;
- c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica.

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

Requisiti di ammissione all'Esame di Stato

I requisiti di ammissione all'Esame di Maturità rispondono all'[Ordinanza Ministeriale n. 54 del 2026](#) e richiedono 5 criteri cumulativi:

- 1) **FREQUENZA:** almeno tre quarti del monte ore annuale.
- 2) **INVALSI:** partecipazione alle prove nazionali.
- 3) **FSL:** completamento dei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro e dell'orientamento.
- 4) **VOTI:** almeno 6/10 in ciascuna disciplina, con possibilità di ammissione per una singola insufficienza a discrezione del consiglio di classe.
- 5) **CONDOTTA:** voto di comportamento non inferiore a 6/10 (con elaborato di cittadinanza attiva).

Non si ammette alla classe successiva e all'Esame di Stato, l'alunno che:

presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi;

abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, non producendo progressi significativi nell'apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;

abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;

non abbia maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;

abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10, salvo successive modifiche nel frattempo intervenute.

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:

- d) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, a corsi di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con l'indirizzo di studi e che permettano di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
- e) l'interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;
- f) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica.

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

Criteri di attribuzione del credito scolastico

(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.15 e Allegato A e Ordinanza Ministeriale n. 54 del 2026)

La normativa vigente

Ai sensi normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno promosso alla classe successiva un punteggio per l'andamento degli studi, denominato “**credito scolastico**”, che concorre al punteggio finale dell'esame di Stato.

Il credito scolastico può tener conto del “**credito formativo**”, che consiste nel riconoscimento di ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato. Le competenze possono essere maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. La loro coerenza con il piano di studi è accertata dai Consigli di classe.

Credito scolastico e Credito formativo

Ogni Consiglio di classe, attribuisce, ad ogni alunno del secondo biennio e dell'ultimo anno, al momento dello scrutinio finale, giugno o settembre, un apposito punteggio calcolato in relazione alla media dei voti conseguita, denominato **credito scolastico**.

Il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 stabilisce nuovi Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e una nuova tabella A di attribuzione del credito scolastico.

Al fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

- Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
- L'attribuzione del punteggio massimo nel credito scolastico è vincolata esclusivamente all'assegnazione di un voto pari o superiore a 9 nel comportamento.
- Il voto di comportamento concorre, allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media «M» dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media «M» dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione.

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:

- media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza;
- media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza;
- punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente:
 - riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza scuola lavoro;
 - ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti FSL, PON);
 - produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe agli alunni in sede di scrutinio finale nell'ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero e riportate nella seguente tabella.

TABELLA ALLEGATO A (di cui all'art. 15, comma 2) (D.Lgs. 62/2017)			
MEDIA DEI VOTI	Credito scolastico (PUNTI)		
	3° anno	4° anno	5° anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Incremento credito scolastico e credito formativo

In sintonia con quanto disposto dall'art. 11, comma 2 e dall'art. 12 del Regolamento, relativamente all'assiduità della frequenza, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo e tenendo presenti i criteri dettati dalla normativa, il collegio dei docenti ha individuato le seguenti tipologie e il sotto indicato punteggio:

- partecipazione a stage lavorativi e/o esperienze lavorative certificate dal datore di lavoro che abbiano relazione con l'indirizzo della scuola;
- corsi di lingua straniera certificati da un attestato di superamento del corso con l'indicazione del livello raggiunto;
- corsi di informatica riconosciuti e certificati da attestato;
- partecipazione ad attività musicali ed artistiche previa presentazione di attestati certificanti le capacità professionali acquisite o poste in essere;
- esperienze formative documentate;
- partecipazione ad attività complementari integrative;
- appartenenza, partecipazione ad esperienze di volontariato certificate da associazioni riconosciute a livello nazionale.

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CREDITO SCOLASTICO O FORMATIVO

L'arrotondamento viene effettuato **per difetto per valori $\leq 0,50$ e per eccesso per valori $> 0,50$**
 L'incremento del punteggio attribuito al credito **non deve superare il massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati.**

DETERMINAZIONE CREDITO SCOLASTICO			
Attività complementari integrative scolastiche e/o extrascolastiche			
attività	punti		Attività integrative
Progetti di istituto (attività di orientamento in entrata certificate dal referente, partecipazione a bandi e a concorsi proposti anche da esterni, gruppo sportivo, attività promosse da Enti del territorio, attività di formazione promossa dalla scuola, ecc.)	0,10 ad attività, max 3 attività		Certificazioni linguistiche; certificazioni informatiche (Pet, First, Delf, ICDL, Autocad, ecc.) Conservatorio Esperienze formative documentate (AVIS, volontariato, sport agonistico, corsi federali, ecc.)
Religione cattolica o attività alternativa all'I. R. C.	GIUDIZIO	CREDITO	
	Ottimo /Distinto	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Max 0,30		

CREDITO SCOLASTICO I.R.C / ATTIVITA' ALTERNATIVA
D.M. n.99 16 dicembre 2009

GIUDIZIO	CREDITO
Ottimo / Distinto	0,30
Buono	0,25
Discreto	0,20
Sufficiente	0,10

CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI
PROVE PRELIMINARI

Per i candidati esterni, l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata al superamento delle prove preliminari, finalizzate ad accertare il possesso delle conoscenze, abilità e competenze previste dal percorso di studi dell'indirizzo richiesto. A seguito del superamento delle prove preliminari, il Consiglio di classe procede all'attribuzione del credito scolastico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, tenendo conto del curriculum scolastico del candidato, degli eventuali crediti formativi riconoscibili e degli esiti conseguiti nelle prove stesse.